

Spett.le

Comune di Reggio Emilia

Area Servizi Culturali, Cultura dei Diritti e
Sviluppo Attrattività della Città

Servizio Servizi Culturali – Musei Civici

Alla cortese attenzione di Valentina Galloni,

Dirigente Servizio

Parma, 29 aprile 2022

OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Facciamo seguito alle intese intercorse per proporvi di sottoscrivere il presente contratto di sponsorizzazione (di seguito il **"Contratto"**).

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Prampolini n. 1 – C.F./P.I. 00145920351, qui rappresentato nella persona della Dirigente del Servizio Servizi Culturali, Dott.ssa Valentina Galloni, (di seguito denominato **"Sponsee"**)

E

La società **Crédit Agricole Italia S.p.A.**, con sede legale in Parma, Via Università n. 1, capitale sociale euro 979.283.340,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 02113530345, aderente al gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita IVA 02886650346, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A., debitamente rappresentata da Franco Duc, Coordinatore della Comunicazione di Gruppo (di seguito denominata **"Sponsor"** o **"Crédit Agricole Italia"**);

PREMESSO CHE

- lo Sponsor è azienda che opera nel settore bancario e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare un rapporto di carattere promo-pubblicitario avente la finalità di diffondere il proprio logo/marchio e i prodotti dallo stesso contraddistinti;
- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che possono essere presenti, nell'ambito della stessa attività promo-pubblicitaria, altri loghi/marchi di differenti società, che operano in ogni caso in settori diversi dall'attività bancaria, che perseguono la stessa finalità.

PREMESSO INOLTRE CHE

in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa prematura di Luigi Ghirri, la sezione di

fotografia di Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ricorda l'artista con una mostra che riunisce per la prima volta le fotografie che ha realizzato nel contesto del parco tematico *Italia in miniatura*. Pensato e progettato da Ivo Rambaldi nelle vicinanze di Rimini, inaugurato nell'estate del 1970, *Italia in miniatura* è una riproduzione dettagliata e in scala del patrimonio paesaggistico, monumentale e architettonico italiano. "L'Italia in un recinto", titolava il reportage apparso sul settimanale *Epoca* un paio di mesi dopo l'inaugurazione. È l'essenza stessa del parco che presumibilmente ha portato Ghirri ad esplorarlo in più riprese, dalla fine degli anni Settanta alla prima metà degli Ottanta. In quel perimetro si trovavano racchiuse molte delle questioni concettuali ed estetiche che lo interessavano: l'illusione e il *trompe-l'oeil*, la distanza fra la realtà e la sua rappresentazione, la comparsa di una natura artificiale, il consumo della realtà turisticizzata, lo sguardo dello spettatore e la sua voracità scopica, e, soprattutto, i paradossi della scala. Sia la fotografia che i modelli in miniatura di fatto condividono il processo di riduzione in scala: le cose rimpicciolite risultano essere più maneggevoli e comprensibili. Non è un caso che Ghirri in quegli anni utilizzasse per le sue stampe dimensioni particolarmente modeste.

In scala espone fotografie anche inedite provenienti dalla serie "In scala", per la prima volta in dialogo con una selezione dei materiali dell'archivio del parco, prodotti da Ivo Rambaldi in quegli stessi anni quali riferimenti per la costruzione dei plastici. Oltre a mappe, schizzi, appunti e altri documenti, spiccano le fotografie realizzate da Rambaldi in viaggio per l'Italia: istantanee scattate con la freschezza del dilettante ma applicate con ingegno ad una funzione illustrativa. Viste nel contesto nel quale ci stiamo muovendo, queste immagini sembrano essere intrise dalle gestualità tipiche dell'arte povera o della *land art*.

A completare la mostra, i progetti fotografici realizzati da un gruppo di lavoro formato da artisti emergenti, catalizzato da Joan Fontcuberta e Matteo Guidi a partire da un workshop all'ISIA di Urbino, si unisce all'omaggio a Ghirri arricchendo la proposta espositiva con un ventaglio di interpretazioni che si muovono in una direzione post-fotografica. Queste rappresentazioni, permettono oggi di dimostrare come Ghirri continui ad illuminare la scena fotografica contemporanea, così come "Italia in Miniatura" proseguirà nel suo essere fonte di continue ispirazioni e riflessioni.

La mostra "*In scala* Luigi Ghirri, *Italia in miniatura* e nuove prospettive" si terrà a Palazzo dei Musei dal 29 aprile 2022 al 8 gennaio 2023

VISTI

- Art. 1322 del Codice Civile
- Art. 19 del Dlgs 50 / 2016
- Capo II del Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto una sponsorizzazione finanziaria finalizzata a sostenere l'evento espositivo: mostra "*In scala* Luigi Ghirri, *Italia in miniatura* e nuove prospettive" che si terrà a Palazzo dei Musei dal 29 aprile 2022 al 8 gennaio 2023 con garanzia di ritorno di immagine allo Sponsor.

3. IMPEGNO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, al fine di incrementare la notorietà del proprio logo/marchio, si impegna a corrispondere alla Sponsee la somma di euro **15.000,00**, IVA 22% compresa, per tutto quanto previsto dal presente Contratto, a 30 gg. d.f. emessa dal Comune di Reggio Emilia, Servizio Servizi Culturali, non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione. Il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso subire variazioni di importo in diminuzione, anche a fronte di un ritorno pubblicitario e/o di immagine inferiore alle aspettative dello Sponsor.

4. IMPEGNO DELLO SPONSEE

La dimensione e la visibilità del logo/marchio dello Sponsor sono commisurate alla partecipazione economica. Il posizionamento del logo/marchio, nel formato fornito dallo Sponsor allo Sponsee, sugli strumenti di promozione della mostra sarà da concordare con il Servizio Comunicazione del Comune di Reggio Emilia.

Lo Sponsee garantisce allo Sponsor il seguente ritorno di immagine:

con dicitura "Sponsor" seguita dal logo su:

PANNELLO all'ingresso del PALAZZO DEI MUSEI
da aprile 2022: formato 260x500

PANNELLI su TOTEM bi-trifacciali
da aprile 2022

- n° 1 f.to 324x345 in piazzale Marconi / Stazione FS
- n° 3 f.to 130x250 in centro storico (durata variabile)

da giugno 2022

- n° 6 f.to 70x200 nei parcheggi scambiatori Cecati, Le Querce, Volo, Zucchi, Polveriera, Funakoshi
- n° 1 f.to 100x380 in piazzale Fiume

MEDIA ADV

aprile 2022 – data da definire

- tabellare su Gazzetta di Reggio
- tabellare su il Resto del Carlino Reggio

STENDARDI STRADALI

da aprile 2022

n° 3 formato 300x200 in centro storico

Lo Sponsee si impegna, con riferimento all'evento, a non sottoscrivere accordi o contratti riguardanti sponsorizzazione con soggetti terzi che svolgono attività bancaria.

5. DURATA

Il presente Contratto di sponsorizzazione avrà durata dalla data di sottoscrizione al termine della mostra espositiva in oggetto, previsto per l'8/01/2023, fermo che in caso di proroga della durata della manifestazione non sarà dovuto dallo Sponsor alcun corrispettivo aggiuntivo.

6. MODIFICAZIONI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ogni modificazione al contenuto del presente Contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

Le parti, inoltre, possono recedere per motivate ragioni il presente Contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata.

In ogni caso il Contratto si intende risolto:

- qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali non consentano alle parti contraenti la realizzazione dell'iniziativa;
- al compimento di atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
- in caso di qualsiasi comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del Contratto stesso.

7. SICUREZZA E RISERVATEZZA

- 7.1 Lo Sponsor ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- 7.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- 7.3 L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 7.4 Lo Sponsor è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- 7.5 Lo Sponsor può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- 7.6 In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, lo Sponsee ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Lo Sponsor potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello Sponsor stesso a gare e appalti, previa comunicazione allo Sponsee delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dello Sponsee attinente le procedure adottate dallo Sponsor in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente Contratto.
- 7.7 Lo Sponsor non potrà conservare copia di dati e programmi dello Sponsee, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli allo Sponsee, fatte salve, in ogni caso, le copie di *back up* eseguite dai sistemi informatici in uso presso lo Sponsor.

8. PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, emanata dagli organismi dell'Unione Europea, dal Legislatore italiano e delle indicazioni fornite dalle Authority competenti, le parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del Contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, lo Sponsor e lo Sponsee agiranno reciprocamente in qualità di Titolari del trattamento.

Le prestazioni connesse all'esecuzione del presente Contratto non prevedono, normalmente, trattamento di dati personali – non essendo richiesta per l'attività in commento la comunicazione di dati personali tra le Parti – tuttavia, ove, nel caso concreto, venissero trattati dati personali le Parti agiranno, per quanto di rispettiva ragione, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, obbligandosi ad osservare la normativa sul trattamento dei dati personali, ivi inclusi i

provvedimenti applicabili, dell'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali competente, pro tempore vigenti.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia inerente l'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e, comunque, ad esso conseguente o connessa è di competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae*. È fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi, inclusi i diritti che da esso scaturiscono.

11. SPESE CONTRATTUALI

Qualora previsto dalle vigenti normative, l'onere della registrazione del presente Contratto e le relative spese sono a carico dello Sponsor.

12. COMUNICAZIONI

Salvo ove diversamente previsto, tutte le comunicazioni, richieste e reclami in relazione al presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse con lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- se allo Sponsee:
Comune di Reggio Emilia
Email: musei@comune.re.it
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
All'attenzione di Valentina Galloni
- se allo Sponsor:
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Area Relazioni Esterne
Email: relazioniesterne@credit-agricole.it
PEC: segreteria generale@pec.credit-agricole.it.

ovvero a qualsiasi altro recapito comunicato da una Parte all'altra ai sensi del presente articolo 12.

13. CODICE ETICO

Lo Sponsee prende atto di quanto indicato nell'**Allegato A**.

* * *

Qualora le previsioni che precedono riflettano le intese intercorse, vi preghiamo di ritrascrivere integralmente il contenuto della presente e inviarlo alla scrivente debitamente sottoscritto in segno di accettazione.

Con i migliori saluti,

Crédit Agricole Italia S.p.A.



Allegato A
(Codice etico)

Lo Sponsee dichiara:

- di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001, nonché di aver appreso che Crédit Agricole Italia, in ottemperanza allo stesso, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato "*Codice Etico del nostro Gruppo*" e della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, adottati da tutte le società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;

tutti consultabili e reperibili sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>.

Lo Sponsee si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.

Lo Sponsee si impegna a non assumere - e a far sì che i suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere non assumano - comportamenti che possano confliggere con i principi della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e del Codice Etico del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Lo Sponsee dichiara di aver ottemperato a tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione e che, di conseguenza, garantisce che Crédit Agricole Italia sarà ritenuta indenne da qualsiasi pretesa derivante dal mancato rispetto degli adempimenti in questione.

Lo Sponsee, nei limiti in cui l'attività da esso svolta rilevi ai fini della possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato Decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.

L'inadempimento, da parte dello Sponsee a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, posto in essere dallo stesso o dai propri dipendenti o collaboratori che vengano in contatto con lo Sponsee nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, costituirà grave inadempimento dello Sponsee, legittimando di conseguenza Crédit Agricole Italia a risolvere immediatamente l'accordo ex art 1456 c.c. dandone semplicemente comunicazione scritta, fermo restando il diritto di Crédit Agricole Italia al risarcimento del danno eventualmente subito.

In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte Crédit Agricole Italia non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti a Crédit Agricole Italia dalla presente clausola.